



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001036/P

Del 01/10/2015 16 45 17

Da SETSG PRESCR

Al Presidente della VII, I, II e IV
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Riordino del Servizio idrico integrato nella Regione Campania”
(Reg. Gen. n. 71)**

Ad iniziativa dei Consiglieri componenti il Gruppo di Forza Italia primo firmatario Armando Cesaro
Depositata in data 01 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

I, II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 01 OTT. 2015

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Forza Italia

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0013232/A

Del 01/10/2015 12 35 21

Da CR A SERASS

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale della
Campania
Rosa D'Amelio

NAPOLI

Prot. n. 55/S.P del 29-09-2015

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge "Riordino del servizio idrico integrato nella Regione Campania".

Si trasmette la Proposta di Legge ad iniziativa dei sottoscritti Consiglieri regionali:
Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Ermanno Russo, Michele Schiano di Visconti, Gianpiero Zinzi.

Distinti saluti

Napoli, 29 settembre 2015


f.to

Armando Cesaro 

Flora Beneduce 

Maria Grazia Di Scala 

Monica Paolino 

Michele Schiano di Visconti 

Ermanno Russo 

Gianpiero Zinzi 

01/10/2015
vs Pres. Serass

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO: “RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE CAMPANIA”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato anche, nei limiti della competenza regionale e nel rispetto della normativa europea e statale, per i profili relativi alla tutela dell'ambiente e della risorsa idrica, ai livelli delle prestazioni e al ruolo degli Enti Locali.

La stessa prevede che il servizio idrico integrato debba essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali, nonché di quanto previsto dalla Sezione III della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla normativa comunitaria di settore.

Arnando Aron

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO: “RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE CAMPANIA”.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'attuazione della presente Proposta di Legge Regionale non comporterà nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Campania.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'DK'.

Proposta di legge regionale avente ad oggetto: *“Riordino del servizio idrico integrato nella Regione Campania”*.

Titolo I – Disposizioni generali e di organizzazione

Capo I Principi e norme generali

“Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato anche, nei limiti della competenza regionale e nel rispetto della normativa europea e statale, per i profili relativi alla tutela dell'ambiente e della risorsa idrica, ai livelli delle prestazioni e al ruolo degli Enti Locali.*
- 2. Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali, nonché di quanto previsto dalla Sezione III della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla normativa comunitaria di settore.*
- 3. La Regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dalla legislazione statale e dalla presente legge, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile a tutti gli abitanti della regione. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.*
- 4. Ai fini dei commi precedenti, la Regione Campania difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua, tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana, tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, anche attraverso la promozione della realizzazione e uso di reti duali, ferma restando la priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.*
- 5. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.”.*

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge s'intendono per:

- a) “Servizio Idrico Integrato”, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;*
- b) “Ambito Territoriale Ottimale” o “ATO”, la dimensione territoriale regionale, perimetrata ai sensi del successivo art. 3, per lo svolgimento da parte degli Enti Locali, in forma obbligatoriamente aggregata, delle funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;*
- c) “Articolazioni Territoriali”, le ripartizioni territoriali, interne all'ATO regionale, delimitate dalla Regione secondo l'allegato A della presente legge, per consentire la partecipazione effettiva degli enti locali e l'efficienza gestionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed dall'art. 3bis del D.L. n.13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L.14 settembre 2011 n. 148;*
- d) “Enti Locali”, i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale;*
- e) “E.I.C. - Ente Idrico della Campania”, l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale unico della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito regionale;*
- f) “Consiglio d'Ambito”, l'organo rappresentativo degli Enti Locali dell'E.I.C., costituito dai sindaci eletti nel contesto delle assemblee locali;*
- g) “Assemblee Locali”, gli organismi con funzione propositiva e consultiva al Consiglio d'Ambito, costituiti dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti in ciascuna articolazione territoriale;*



It) "Direttore Generale", l'organo di amministrazione dell'E.I.C., nominato dal Consiglio d'Ambito."

Capo II – Organizzazione del servizio idrico integrato

"Articolo 3 – Ambito Territoriale Ottimale unico regionale e Articolazioni Territoriali"

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il territorio della regione Campania costituisce l'Ambito Territoriale Ottimale unico per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

2. La Regione può includere nell'Ambito Territoriale Ottimale unico, su richiesta di comuni singoli o associati interessati, anche comuni limitrofi di altre regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermine.

3. Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi orientato all'efficienza, efficacia ed all'economicità gestionale e nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale unico è ripartito nelle Articolazioni Territoriali di cui all'allegato A della presente legge regionale.

4. La Regione promuove politiche di aggregazione finalizzate all'accorpamento ed alla diminuzione del numero delle Articolazioni Territoriali, nonché all'adozione di una tariffa unica per l'ATO al fine di garantire la perequazione dei costi all'utente finale in considerazione delle diverse realtà territoriali e della disponibilità della risorsa idrica."

ART. 4 Servizi di rilevanza strategica regionale.

1. La disciplina regionale del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia e dal riparto di competenze tra Stato e Regioni fissato dalle norme di rango costituzionale, è improntata ai principi di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

2. In attuazione dei principi di cui all'art. 1 e per il perseguimento delle finalità di cui al comma che precede, i servizi di adduzione e captazione di risorse idriche da fonti extraregionali o di captazione di risorse idriche regionali che alimentano i grandi sistemi di adduzione della Regione Campania sono dichiarati di rilevanza strategica regionale e sono oggetto di apposita regolamentazione e pianificazione da parte dell'Ente Idrico della Campania di cui al successivo art. 6, in grado di assicurare, su base regionale, il perseguimento dei medesimi livelli di qualità delle prestazioni, della uniformità di erogazione della fornitura idrica, nonché il rispetto degli obiettivi di risparmio idrico e di contenimento e perequazione delle tariffe.

"Art. 5 – Competenze della Regione Campania in materia di servizio idrico integrato

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le attribuzioni statali, svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla pianificazione di settore e, in particolare, adotta ed approva il Piano di Tutela delle Acque e il Piano Regionale degli Acquedotti e i relativi aggiornamenti. Provvede, altresì, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti anche al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore;

b) vigila sulle attività dell'Ente Idrico della Campania ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2. La Regione, in via sostitutiva e fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, previa apposita diffida ad ottemperare nel termine di trenta giorni, predisporre ed approva gli atti che sono attribuiti alla competenza di ciascuno degli Organi dell'E.I.C. qualora gli stessi non provvedono ad esercitare le funzioni ed i poteri attribuitigli dalla presente legge, ponendo le relative spese a carico dell'E.I.C., ai sensi dell'art. 147, comma primo 1-bis e degli ultimi due periodi dell'art. 172, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

3. La Regione, attraverso gli uffici competenti, esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato,



provvedendo, in particolare, alla verifica di coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore.

4. La Regione, sentite le Autorità di settore, nel rispetto della legislazione statale, promuove altresì, iniziative per l'efficientamento dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche, anche attraverso l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di appositi regolamenti finalizzati ad incentivare comportamenti dei Gestori e degli Utenti volti al risparmio ed alla tutela della risorsa destinata al consumo umano.

5. La Giunta Regionale relaziona annualmente, entro il 30 ottobre, al Consiglio Regionale in merito allo stato del servizio idrico integrato.”.

6. Tutte le altre funzioni e competenze attinenti al servizio idrico integrato non espressamente disciplinate dal presente articolo, spettano agli Enti locali che le esercitano attraverso l'E.I.C..

“Art. 6 - Ente Idrico della Campania

1. E' istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, quale ente di governo dell'ambito unico regionale della Campania, l'Ente Idrico della Campania – E.I.C., cui sono attribuite tutte le funzioni di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. L'E.I.C. è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, e dispone di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili, dalle risorse finanziarie residuali e dai crediti derivanti dalla successione universale dell'E.I.C. nei rapporti giuridici degli enti d'ambito soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
- c) le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

3. L'E.I.C. è ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale unico della Regione Campania.

4. Gli organi dell'E.I.C. sono:

- a) il Consiglio d'Ambito;
- b) il Direttore Generale;
- c) il Revisore dei conti;
- d) le Assemblee locali.

5. I costi di funzionamento dell'E.I.C. sono a carico dei Comuni ricadenti nell'ATO unico, in maniera proporzionale al numero di abitanti di ciascun comune. Quota parte dei costi di funzionamento dell'E.I.C. è inoltre a carico delle tariffe del servizio idrico integrato, nei limiti della vigente normativa di settore.

6. L'E.I.C. è dotato di un ufficio di gestione centrale e di uffici operativi periferici dislocati nel territorio delle Articolazioni Territoriali, i quali provvedono, tra l'altro, a supportare le Assemblee Locali di cui al successivo art. 8 nell'esercizio delle relative funzioni. Ciascun ufficio periferico è diretto da un Dirigente, individuato dalla corrispondente Assemblea Locale tra soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla dirigenza pubblica, con il quale l'E.I.C. stipula apposto contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile per una sola volta.

7. L'istituzione dell'E.I.C. non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica regionale”.

8. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'E.I.C. si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

“Art. 7 – Consiglio d'Ambito

1. Il Consiglio d'Ambito è l'organo in cui sono rappresentati gli Enti Locali.

2. Il Consiglio d'Ambito esercita, nel rispetto della normativa nazionale pro tempore vigente, le seguenti funzioni:

- a) approvazione del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ovvero degli stralci relativi alle Articolazioni Territoriali, sulla base degli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo del medesimo art. 149, predisposti ed adottati dal Direttore Generale dell'E.I.A.T.O.;



- b) definizione degli standard qualitativi del servizio;
 - c) formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito, per l'efficientamento dei consumi idropotabili e per il risparmio idrico mediante valutazione e riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione;
 - d) previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee Locali ai sensi del comma 6, lett. b, del successivo art. 8, scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato per l'ATO unico regionale ovvero per le Articolazioni Territoriali, in base alla quale il Direttore Generale affida il servizio;
 - e) approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare, il cui schema è predisposto dal Direttore Generale conformemente alle previsioni dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed sulla base delle convenzioni tipo adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
 - f) approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - g) approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, tenendo anche conto di ciò che le Assemblee Locali possono proporre ai sensi del successivo art. 8, e conseguente quantificazione delle stesse;
 - h) nomina del Direttore Generale e del Revisore unico dei conti;
 - i) formulazione di indirizzi al Direttore Generale per l'amministrazione dell'E.I.C.;
 - j) approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'E.I.C. predisposti dal Direttore generale;
 - k) approvazione dello statuto dell'E.I.C entro il termine perentorio di trenta giorni dall'insediamento del Consiglio d'Ambito; in caso di inerzia, la Regione Campania esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 2 dell'art. 5 della presente Legge;
3. I componenti del Consiglio d'Ambito sono eletti tra i rappresentanti degli Enti Locali, in numero di cinque per ciascuna Articolazione Territoriale e durano in carica cinque anni.
4. In seno al Consiglio d'Ambito, è eletto il Presidente unitamente ad un suo Vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento e/o assenza del Presidente. Il Presidente ha funzioni di coordinamento dei lavori del Consiglio d'Ambito. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Ambito e cura, anche attraverso un proprio delegato, i rapporti con i coordinatori delle Assemblee Locali. Fino all'elezione del Presidente e del suo Vice, le relative funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio.
5. Il Consiglio d'Ambito è costituito all'esito della elezione dei suoi componenti ed è convocato, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Presidente della Giunta Regionale nei successivi quindici giorni. In difetto di convocazione, provvede la Regione entro e non oltre i successivi quindici giorni.
6. Le sedute del Consiglio d'Ambito sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti. Ciascun sindaco membro del Consiglio d'Ambito non può delegare ad altri la partecipazione ai lavori del Consiglio.
7. Il Consiglio d'Ambito delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti non si tiene conto del voto espresso dal Presidente.
8. Il Consiglio d'Ambito nomina il Direttore Generale entro e non oltre due mesi decorrenti dalla prima seduta convocata ai sensi del precedente comma 5. In difetto di nomina da parte del Consiglio d'Ambito del Direttore Generale, provvede la Regione entro e non oltre i successivi sessanta giorni.
09. I componenti del Consiglio d'Ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.
10. Il mancato esercizio delle proprie funzioni da parte del Consiglio d'Ambito, comporta l'intervento in via sostitutiva della Regione, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge”.

“Art. 8 – Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'E.I.C. ed allo stesso sono attribuite tutte le funzioni dell'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, che, ai sensi della presente legge ovvero dello Statuto dell'E.I.C., non sono attribuite alla competenza degli altri Organi dell'E.I.C..
- 2. In particolare, ed in via esemplificativa, il Direttore Generale provvede:
 - a) all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO ovvero al gestore unico di ciascuna Articolazione Territoriale e alla predisposizione ed approvazione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti, nella puntuale attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito o degli stralci relativi alle



- Articolazioni Territoriali, così come approvati dal Consiglio d'Ambito ai sensi del precedente art. 7;*
- b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore dell'ambito territoriale unico regionale ovvero ai gestori unici delle singole articolazioni territoriali;*
 - c) al controllo sulle attività di gestione del servizio idrico integrato ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste dalle convenzioni di affidamento del servizio, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;*
 - d) all'aggiornamento ed alla revisione del piano d'ambito dell'ATO unico regionale, ovvero degli stralci relativi alle Articolazioni Territoriali, da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio d'Ambito;*
 - e) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito e dagli stralci relativi alle articolazioni territoriali ed all'emanazione degli atti e dei provvedimenti necessari per le procedure espropriative ove occorrenti;*
 - f) alla predisposizione dei provvedimenti relativi alle tariffe di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;*
 - g) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;*
 - h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito.*
- 3. Il Direttore Generale è, altresì, competente ad adottare gli atti per l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'E.I.C., dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente, alla predisposizione dei bilanci e del regolamento interno di organizzazione.*
- 4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.*
- 5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Ambito tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, comprovata e spiccata indipendenza nonché comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nel settore del servizio idrico integrato o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali. Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Direttore Generale, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, è inoltre soggetto alle limitazioni ed alle decadenze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.*
- 6. Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dal Consiglio con riferimento ai parametri relativi al ruolo del Direttore Generale del Comune Capoluogo di Regione..*
- 7. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore Generale.*
- 8. L'incarico di Direttore Generale è revocato dal Consiglio d'Ambito nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 7, su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti del Consiglio d'Ambito.*

“Art. 8 – Assemblee Locali

- 1. Al fine di garantire la piena partecipazione degli enti locali, per ogni articolazione territoriale è istituita una Assemblea Locale composta dai sindaci, o loro delegati, di ciascuno dei comuni ricadenti nel territorio dell'articolazione stessa.*
- 2. L'appartenenza di ciascun comune alla corrispondente articolazione territoriale è obbligatoria ed automatica.*
- 3. Le Assemblee Locali esercitano una funzione propositiva e consultiva al Consiglio d'Ambito, hanno autonomia organizzativa ed eleggono al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.*
- 4. Le sedute dell'Assemblea Locale sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti che rappresentino almeno il 60% della popolazione residente nel territorio dell'articolazione territoriale. Ciascun sindaco membro dell'Assemblea Locale può delegare a partecipare in sua vece in ciascuna seduta un soggetto appartenente all'ente che rappresenta. L'Assemblea Locale delibera con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno il 51% della popolazione residente nel territorio dell'articolazione territoriale, salvo diversa previsione statutaria.*



5. Ciascuna Assemblea Locale è convocata almeno venti giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio d'Ambito per la nomina dei nuovi membri.

6. I rappresentanti di ciascuna Assemblea Locale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:

a) eleggere i sindaci rappresentanti che partecipano al Consiglio d'Ambito;

b) esprimere il proprio parere - obbligatorio e vincolante - sulla forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito unico regionale ovvero nelle articolazioni territoriali; il predetto parere è richiesto con istanza del Direttore Generale e, in caso di mancato riscontro nel termine di venti giorni, il Consiglio d'Ambito è abilitato a deliberare;

c) formulare proposte in ordine all'elenco degli interventi e le relative priorità per il relativo recepimento nel piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e negli stralci riferiti alle articolazioni territoriali;

d) formulare proposte per l'efficientamento dell'organizzazione e della gestione del servizio idrico integrato, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza;

e) nomina il Dirigente preposto alla direzione dell'ufficio operativo periferico con sede nel territorio dell'Articolazione territoriale di riferimento.

7. Il Consiglio d'Ambito può accogliere in tutto o in parte i pareri e le proposte di cui al precedente comma 6, lettere, c) e d), dandone espressa comunicazione adeguatamente motivata.

8. La prima seduta di ciascuna Assemblea Locale è convocata e presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi in ciascuna Articolazione Territoriale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si svolge entro i successivi venti giorni. In difetto di tempestiva convocazione provvede la Regione. Nel corso della prima seduta di insediamento ciascuna Assemblea Locale elegge i rappresentanti in seno al Consiglio d'Ambito, il proprio coordinatore ed un vice coordinatore. A tal fine il presidente della seduta, ricevute le candidature da parte degli interessati ed espletate le operazioni di voto per ciascuna carica, dichiara eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Lo statuto può prevedere modalità diverse per l'elezione dei rappresentanti delle Assemblee Locali in seno al Consiglio d'Ambito. In difetto di nomina da parte dell'Assemblea Locale dei rappresentanti in seno al Consiglio d'Ambito e del proprio coordinatore, provvede la Regione entro e non oltre i successivi trenta giorni.

9. I componenti delle Assemblee Locali non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità.”.

“Art. 9 – Revisore dei conti

1. Nella prima seduta successiva alla sua costituzione, il Consiglio d'Ambito nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

2. Il Revisore resta in carica cinque anni e non può essere riconfermato.

3. Al Revisore spetta un'indennità annua determinata dal Consiglio d'Ambito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.

4. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il Revisore relaziona annualmente al Consiglio d'Ambito sui risultati dell'attività svolta”.

Titolo II – Gestione del Servizio

“Art. 10 – Piano d'Ambito

1. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è approvato dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a). Con riferimento ad ogni Articolazione Territoriale per la quale il Piano d'Ambito prevede di affidare la gestione del servizio idrico integrato riferita al territorio della medesima articolazione territoriale, il Consiglio d'Ambito, sentita l'Assemblea Locale competente, approva il piano d'ambito stralcio riferito a tale Articolazione Territoriale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

2. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, il Consiglio d'Ambito predispose il piano d'ambito entro i termini di cui all'art. 172, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

3. Il piano d'ambito è, di norma, aggiornato in occasione di ogni ciclo regolatorio definito dall'Autorità per



l'Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge. Gli aggiornamenti del piano d'ambito sono predisposti dal Direttore Generale ed approvati dal Consiglio d'Ambito, previa acquisizione del Parere delle Assemblee locali.

4. Il piano d'ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

5. Entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio d'Ambito di approvazione o di aggiornamento, il piano d'ambito è trasmesso al competente dipartimento della Regione Campania ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'art. 5, comma 1. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito, la Regione, anche ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore, comunica la propria valutazione, formulando eventuali rilievi e osservazioni cui l'E.I.C. si conforma con una nuova approvazione o aggiornamento del piano, che dovrà nuovamente essere inviato alla Regione per le suddette verifiche di coerenza. Decorsi trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito da parte del competente Dipartimento della Regione Campania, in assenza di osservazioni e/o rilievi si intende resa in senso positivo la verifica di coerenza. Acquisita la valutazione positiva della Regione, il Piano è inviato all'Autorità nazionale di settore per la verifica della corretta redazione dello stesso, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 20 luglio 2012.”

“Art. 11 – Affidamento e gestione del servizio idrico integrato

1. Al fine di garantire che la gestione risponda a principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'E.I.C., attraverso il Direttore Generale, provvede all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale ovvero all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato per le Articolazioni Territoriali, entro i termini di cui all'art. 172, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e conformemente alle previsioni dell'art. 149-bis del medesimo decreto legislativo, ed anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del successivo comma 5, prevedendo il subentro del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti gestori ai sensi dell'art. 172, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e fatti salvi gli affidamenti assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege ai sensi dello stesso art. 172, comma 2, secondo periodo. Ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato per le Articolazioni Territoriali, il Direttore Generale fa riferimento ai piani d'ambito stralcio di cui all'art. 10, comma 1.

2. A partire dalla costituzione dell'E.I.C., non sono ammessi affidamenti disposti in modalità difformi da quelle di cui al precedente comma 1.

3. I rapporti tra l'E.I.C. ed il soggetto gestore unico del servizio idrico integrato sono regolati dalla convenzione e relativo disciplinare di cui all'art. 7, comma 1, alla lettera e).

4. L'E.I.C. effettua il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore unico. A tal fine, i rappresentanti dell'E.I.C. possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato, anche nelle fasi di costruzione.

5. L'E.I.C. acquisisce e aggiorna i dati e le informazioni relative alle gestioni attive sul territorio dell'ATO, trasmettendole all'Osservatorio di cui all'art.14. Ai fini di tale ricognizione, la Regione, gli enti locali, i gestori e gli altri soggetti che esercitano funzioni relative al servizio idrico integrato sono tenuti a collaborare e supportare l'E.I.C. Nel caso di inadempienza in merito alla trasmissione delle informazioni, l'E.I.C., previa diffida ad adempiere nel termine di 10 giorni, può comminare sanzioni e/o penali proporzionali alla gravità dell'inadempimento e alle relative conseguenze.”

“Art. 12 – Tariffa

1. Il Direttore Generale, in ragione delle competenze indicate all'art. 8 della presente legge, predispone il piano economico finanziario incluso nel piano d'ambito, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dal Direttore Generale, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa di settore vigente ed è approvato dal Consiglio d'Ambito.”

“Art. 13 – Reti e Infrastrutture



1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, presenti sul territorio della regione Campania, fanno parte del demanio, ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice civile, e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. È di competenza anche dell'E.I.C. la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 823 secondo comma, del codice civile.

3. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 153 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nel caso in cui gli Enti Locali non ottemperino al trasferimento al soggetto gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche ai sensi del comma 3, provvede in via sostitutiva il Direttore generale, previa diffida ad adempiere in termini congrui.”.

“Art. 14 - Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici

1. È istituito l'Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici (O.R.S.I.) presso il Dipartimento Regionale della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.

2. L'O.R.S.I. mediante la gestione di una banca dati, costruita in collaborazione con l'E.I.C. e i soggetti pubblici e privati che detengono informazioni nel settore e nel rispetto delle funzioni attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, svolge, in ambito regionale, attività di raccolta, archiviazione, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi in materia di servizi idrici.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'O.R.S.I. effettua, anche su richiesta dell'E.I.C., elaborazioni al fine, tra l'altro, di:

- a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
- c) definire parametri a supporto delle politiche tariffarie, ferme restanti le competenze in capo all'E.I.C. e all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
- d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
- e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
- f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
- g) realizzare elaborazioni e analisi a supporto della relazione di cui all'art. 5 comma 5.

4. L'E.I.C., gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi trasmettono all'O.R.S.I. i dati e le informazioni in loro possesso con le modalità che verranno indicate dall'Osservatorio medesimo.

5. L'O.R.S.I. assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

6. L'istituzione dell'O.R.S.I. non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.

“Art. 15 - Tutela degli utenti e partecipazione

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'E.I.C. reclami, istanze e segnalazioni dopo che i gestori interessati non abbiano risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorso inutilmente il termine specificamente previsto dal contratto di servizio per tali ipotesi che, qualora non previsto, deve intendersi di 30 giorni. Tramite apposita delibera del Consiglio d'Ambito, l'E.I.C. individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori e all'E.I.C., le modalità di valutazione della regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.

2. Qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, l'E.I.C. invia una comunicazione al gestore, segnalando l'opportunità di intervento con eventuale applicazione delle penali previste dalle convenzioni di gestione per gli adempimenti di competenza. Copia della comunicazione viene inviata anche



all'utente interessato.

3. L'E.I.A.T.O promuove ed organizza le forme di partecipazione democratica disciplinate dalla Convenzione di Aarhus e di Alborg. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'E.I.C. è istituito il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse (Comitato). La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è costituito con provvedimento della Giunta Regionale che ne nomina i componenti sulla base di criteri preventivamente condivisi con la competente Commissione Consiliare.

4. Il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:

- a. coopera con l'E.I.C. e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
- b. tutela gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
- c. fornisce indicazioni ed elabora proposte all'E.I.C.;
- d. fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
- e. segnala all'E.I.C. e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
- f. trasmette all'E.I.C. e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.”.

Titolo III- Disposizioni transitorie e finali

“Art. 16 – Transizione al nuovo assetto gestionale

1. Il Direttore Generale provvede alla ricognizione delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato ai fini di cui all'art. 172, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, il Direttore Generale, procede all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 11, con salvaguardia delle gestioni di cui all'art. 172, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

3. In fase di prima attuazione della presente legge, si applicano le norme di cui all'art. 172, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

4. In caso di anticipata cessazione delle gestioni in essere, l'E.I.C. indica le modalità di indennizzo al gestore uscente del valore contabile netto residuo degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati, in applicazione delle direttive dell'Autorità nazionale di regolazione del settore, nonché le modalità di collocazione del personale da parte del gestore subentrante.

5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato con le modalità determinate dall'E.I.C..

Art. 17 - Chiusura della fase di liquidazione dei soppressi enti d'ambito

1. All'atto di insediamento del Direttore Generale nominato dal Consiglio d'Ambito, l'E.I.C. subentra nelle funzioni di cui alla presente legge e contestualmente cessano tutti i poteri delle gestioni commissariali costituite con deliberazione della giunta regionale n. 813 del 27 dicembre 2012. A decorrere dalla medesima data, inoltre, l'Ente Idrico Campano subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l'affidamento e la gestione del S.I.I. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti.

2. I commissari nominati ai sensi della delibera di Giunta regionale n.813 del 27 dicembre 2012 hanno l'obbligo di concludere le operazioni di liquidazione dei soppressi enti d'ambito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dal comma 137 dell'art. 1 della L.R. n. 5/2013, inviando al Direttore dell'Ente Idrico Campano, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere a quella data, costituita da:



- a) individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi e dei contenziosi pendenti;
- b) accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- c) bilancio finale;
- d) accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. Al termine delle operazioni di liquidazione di cui al comma che precede, l'Ente Idrico Campano acquisisce il patrimonio residuo degli Enti d'Ambito e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo ai medesimi enti, nonché nel contenzioso pendente.

7. Alla data di insediamento del Direttore Generale, il personale appartenente alle gestioni commissariali dei soppressi enti d'ambito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito di diritto nei ruoli organici dell'E.I.C., con prosieguo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro, fatta eccezione per il personale indicato dai Commissari Straordinari come strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di liquidazione degli enti d'ambito, che sarà trasferito all'E.I.C. a chiusura della medesima fase liquidatoria.

Art. 17 Clausola valutativa

1. Ai fini della corretta applicazione della presente legge, la Regione esercita il controllo sulla sua attuazione e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge, nonché sulle eventuali modifiche che si rendono opportune.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo l'E.I.C., gli utenti in forma associata e gli altri soggetti - sia pubblici che privati - titolari di competenze in materia di servizio idrico integrato.

ART. 18 Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella Legge Regionale 21 maggio 1997 n. 14 in contrasto con la presente legge

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore nei termini di legge dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Allegato A
Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Calore Irpino

Città Provincia

AIELLO DEL SABATO Avellino
ALTAVILLA IRPINA Avellino
ANDRETTA Avellino
AQUILONIA Avellino
ARIANO IRPINO Avellino
ATRIPALDA Avellino
AVELLA Avellino
AVELLINO Avellino
BAGNOLI IRPINO Avellino
BAIANO Avellino
BISACCIA Avellino
BONITO Avellino
CAIRANO Avellino
CALITRI Avellino
CANDIDA Avellino
CAPOSELE Avellino
CAPRIGLIA IRPINA Avellino
CARIFE Avellino
CASALBORE Avellino
CASSANO IRPINO Avellino
CASTEL BARONIA Avellino
CASTELFRANCI Avellino
CASTELVETERE SUL CALORE Avellino
CERVINARA Avellino
CESINALI Avellino
CHIANCHE Avellino
CHIUSANO DI S. DOMENICO Avellino
CONTRADA Avellino
CONZA DELLA CAMPANIA Avellino
DOMICELLA Avellino
FLUMERI Avellino
FONTANAROSA Avellino
FORINO Avellino
FRIGENTO Avellino
GESUALDO Avellino
GRECI Avellino
GROTTAMINARDA Avellino
GROTTOLELLA Avellino
GUARDIA LOMBARDI Avellino
LACEDONIA Avellino
LAPIO Avellino
LAURO Avellino
LIONI Avellino
LUOGOSANO Avellino
MANOCALZATI Avellino
MARZANO DI NOLA Avellino
MELITO IRPINO Avellino
MERCOGLIANO Avellino
MIRABELLA ECLANO Avellino
MONTAGUTO Avellino
MONTECALVO IRPINO Avellino
MONTEFALCIONE Avellino
MONTEFORTE IRPINO Avellino
MONTEFREDANE Avellino
TREVICO Avellino
TUFO Avellino
VALLATA Avellino

Città Provincia

MONTEFUSCO Avellino
MONTELLA Avellino
MONTEMARANO Avellino
MONTEMILETTO Avellino
MONTEVERDE Avellino
MONTORO INFERIORE Avellino
MONTORO SUPERIORE Avellino
MORRA DE SANCTIS Avellino
MOSCHIANO Avellino
MUGNANO DEL CARDINALE Avellino
NUSCO Avellino
OSPEDALETTO D'ALPINOLO Avellino
PAGO DEL VALLO DI LAURO Avellino
PAROLISE Avellino
PATERNOPOLI Avellino
PETRURO IRPINO Avellino
PIETRADEFUSI Avellino
PIETRASTORNINA Avellino
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA Avellino
PRATOLA SERRA Avellino
QUADRELLE Avellino
QUINDICI Avellino
ROCCA S.FELICE Avellino
ROCCABASCERANA Avellino
ROTONDI Avellino
SALZA IRPINA Avellino
SAVIGNANO IRPINO Avellino
SCAMPITELLA Avellino
SERINO Avellino
SIRIGNANO Avellino
SOLOFRA Avellino
SORBO SERPICO Avellino
SPERONE Avellino
STURNO Avellino
SUMMONTE Avellino
S. ANDREA DI CONZA Avellino
S. ANGELO A SCALA Avellino
S. ANGELO ALL'ESCA Avellino
S. ANGELO DEI LOMBARDI Avellino
S. LUCIA DI SERINO Avellino
S. MANGO SUL CALORE Avellino
S. MARTINO VALLE CAUDINA Avellino
S. MICHELE DI SERINO Avellino
S. NICOLA BARONIA Avellino
S. PAOLINA Avellino
S. POTITO ULTRA Avellino
S. SOSSIO BARONIA Avellino
S. STEFANO DEL SOLE Avellino
TAURANO Avellino
TAURASI Avellino
TEORA Avellino
TORELLA DEI LOMBARDI Avellino
TORRE LE NOCELLE Avellino
TORRIONI Avellino
PESCO SANNITA Benevento
PIETRAROJA Benevento
PIETRELCINA Benevento



Città Provincia
VALLESACCARDA Avellino
VENTICANO Avellino
VILLAMAINA Avellino
VILLANOVA DEL BATTISTA Avellino
VOLTURARA IRPINA Avellino
ZUNGOLI Avellino
AIROLA Benevento
AMOROSI Benevento
APICE Benevento
APOLLOSA Benevento
ARPAIA Benevento
ARPAISE Benevento
BASELICE Benevento
BENEVENTO Benevento
BONEA Benevento
BUCCIANO Benevento
BUONALBERGO Benevento
CALVI Benevento
CAMPOLATTARO Benevento
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO Benevento
CASALDUNI Benevento
CASTELFRANCO IN MISCANO Benevento
CASTELPAGANO Benevento
CASTELPOTO Benevento
CASTELVENERE Benevento
CASTELVETERE IN VAL FORTORE Benevento
CAUTANO Benevento
CEPPALONI Benevento
CERRETO SANNITA Benevento
CIRCELLIO Benevento
COLLE SANNITA Benevento
CUSANO MUTRI Benevento
DUGENTA Benevento
DURAZZANO Benevento
FAICCHIO Benevento
FOGLIANISE Benevento
FOIANO DI VAL FORTORE Benevento
FORCHIA Benevento
FRAGNETO L'ABATE Benevento
FRAGNETO MONFORTE Benevento
GRASSO TELESINO Benevento
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Benevento
GUARDIA SANFRAMONDI Benevento
LIMATOLA Benevento
MELIZZANO Benevento
MOIANO Benevento
MOLINARA Benevento
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE Benevento
MONTESARCHIO Benevento
MORCONE Benevento
PADULI Benevento
PAGO VEIANO Benevento
PANNARANO Benevento
PAOLISI Benevento
PAUPISI Benevento

Città Provincia
PONTE Benevento
PONTELANDOLFO Benevento
PUGLIANELLO Benevento
REINO Benevento
SASSINORO Benevento
SOLOPACA Benevento
S. AGATA DEI GOTI Benevento
S. ANGELO A CUPOLO Benevento
S. ARCANGELO TRIMONTE Benevento
S. BARTOLOMEO IN GALDO Benevento
S. CROCE DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO LA MOLARA Benevento
S. LEUCIO DEL SANNIO Benevento
S. LORENZELLO Benevento
S. LORENZO MAGGIORE Benevento
S. LUPO Benevento
S. MARCO DEI CAVOTI Benevento
S. MARTINO SANNITA Benevento
S. NAZZARO Benevento
S. NICOLA MANFREDI Benevent
S. SALVATORE TELESINO Bene
TELESE Benevento
TOCCO CAUDIO Benevento
TORRECUSO Benevento
VITULANO Benevento

AK

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Terra di Lavoro

Città Provincia

AILANO Caserta
ALIFE Caserta
ALVIGNANO Caserta
ARIENZO Caserta
AVERSA Caserta
BAIA E LATINA Caserta
BELLONA Caserta
CAIANELLO Caserta
CAIAZZO Caserta
CALVI RISORTA Caserta
CAMIGLIANO Caserta
CANCELLO ED ARNONE Caserta
CAPODRISE Caserta
CAPRIATI A VOLTURNO Caserta
CAPUA Caserta
CARINARO Caserta
CARINOLA Caserta
CASAGIOVE Caserta
CASAL DI PRINCIPE Caserta
CASALUCE Caserta
CASAPESENNA Caserta
CASAPULLA Caserta
CASERTA Caserta
CASTEL CAMPAGNANO Caserta
CASTEL DI SASSO Caserta
CASTEL MORRONE Caserta
CASTEL VOLTURNO Caserta
CASTELLO DEL MATESE Caserta
CELLOLE Caserta
CERVINO Caserta
CESA Caserta
CIORLANO Caserta
CONCA DELLA CAMPANIA Caserta
CURTI Caserta
DRAGONI Caserta
FALCIANO DEL MASSICO Caserta
FONTEGRECA Caserta
FORMICOLA Caserta
FRANCOLISE Caserta
FRIGNANO Caserta
GALLO Caserta
GALLUCCIO Caserta
GIANO VETUSTO Caserta
GIOIA SANNITICA Caserta
GRAZZANISE Caserta
GRICIGNANO DI AVERSA Caserta
LETINO Caserta
LIBERI Caserta
LUSCIANO Caserta
MACERATA CAMPANIA Caserta
MADDALONI Caserta
MARCIANISE Caserta
MARZANO APPIO Caserta
MIGNANO MONTE LUNGO Caserta
MONDRAGONE Caserta
ORTA DI ATELLA Caserta
PARETE Caserta
PASTORANO Caserta

Città Provincia

PIANA DI MONTE VERNA Caserta
PIEDIMONTE MATESE Caserta
PIETRAMELARA Caserta
PIETRAVAIRANO Caserta
PIGNATARO MAGGIORE Caserta
PONTELATONE Caserta
PORTICO DI CASERTA Caserta
PRATA SANNITA Caserta
PRATELLA Caserta
PRESENZANO Caserta
RAVISCANINA Caserta
RECALE Caserta
RIARDO Caserta
ROCCA D'EVANDRO Caserta
ROCCAMONFINA Caserta
ROCCAROMANA Caserta
ROCCHIETTA E CROCE Caserta
RUVIANO Caserta
SESSA AURUNCA Caserta
SPARANISE Caserta
SUCCIVO Caserta
S. ANGELO D'ALIFE Caserta
S. ARPINO Caserta
S. CIPRIANO D'AVERSA Caserta
S. FELICE A CANCELLO Caserta
S. GREGORIO MATESE Caserta
S. MARCELLINO Caserta
S. MARCO EVANGELISTA Caserta
S. MARIA A VICO Caserta
S. MARIA CAPUA VETERE Caserta
S. MARIA LA FOSSA Caserta
S. NI
S. PII
S. PO
S. PR
S. TA
TEAF
TEVI
TORA E PICCILLI Caserta
TRENTOLA DUCENTA Caserta
VAIRANO PATENORA Caserta
VALLE AGRICOLA Caserta
VALLE DI MADDALONI Caserta
VILLA DI BRIANO Caserta
VILLA LITERNO Caserta
VITULAZIO Caserta

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Napoli

Città Provincia

ACERRA Napoli
AFRAGOLA Napoli
ARZANO Napoli
BACOLI Napoli
BARANO D'ISCHIA Napoli
CAIVANO Napoli
CALVIZZANO Napoli
CARDITO Napoli
CASAMICCIOLA TERME Napoli
CASANDRINO Napoli
CASAVATORE Napoli
CASORIA Napoli
CRISPANO Napoli
FORIO D'ISCHIA Napoli
FRATTAMAGGIORE Napoli
FRATTAMINORE Napoli
GIUGLIANO IN CAMPANIA Napoli
GRUMO NEVANO Napoli
ISCHIA Napoli
LACCO AMENO Napoli
MARANO DI NAPOLI Napoli
MELITO DI NAPOLI Napoli
MONTE DI PROCIDA Napoli
MUGNANO DI NAPOLI Napoli
NAPOLI Napoli
POZZUOLI Napoli
PROCIDA Napoli
QUALIANO Napoli
QUARTO Napoli
SERRARA FONTANA Napoli
S. ANTIMO Napoli
VILLARICCA Napoli

AsL

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano

Città Provincia

ANACAPRI Napoli
BOSCOREALE Napoli
BOSCOTRECASE Napoli
BRUSCIANO Napoli
CAMPOSANO Napoli
CAPRI Napoli
CARBONARA DI NOLA Napoli
CASALNUOVO DI NAPOLI Napoli
CASAMARCIANO Napoli
CASOLA DI NAPOLI Napoli
CASTELLAMMARE DI STABIA Napoli
CASTELLO DI CISTERNA Napoli
CERCOLA Napoli
CICCIANO Napoli
CIMITILE Napoli
COMIZIANO Napoli
ERGOLANO Napoli
GRAGNANO Napoli
LETTERE Napoli
LIVERI Napoli
MARIGLIANELLA Napoli
MARIGLIANO Napoli
MASSA DI SOMMA Napoli
MASSA LUBRENSE Napoli
META Napoli
NOLA Napoli
OTTAVIANO Napoli
PALMA CAMPANIA Napoli
PIANO DI SORRENTO Napoli
PIMONTE Napoli
POGGIOMARINO Napoli
POLLENA TROCCHIA Napoli
POMIGLIANO D'ARCO Napoli
POMPEI Napoli
PORTICI Napoli
ROCCARAINOLA Napoli
SAVIANO Napoli
SCISCIANO Napoli
SOMMA VESUVIANA Napoli
SORRENTO Napoli
STRIANO Napoli
S. AGNELLO Napoli
S. ANASTASIA Napoli
S. ANTONIO ABATE Napoli
S. GENNARO VESUVIANO Napoli
S. GIORGIO A CREMANO Napoli
S. GIUSEPPE VESUVIANO Napoli
S. MARIA LA CARITÀ Napoli
S. PAOLO BELSITO Napoli
S. SEBASTIANO AL VESUVIO Napoli
S. VITALIANO Napoli
TERZIGNO Napoli
TORRE ANNUNZIATA Napoli
TORRE DEL GRECO Napoli
TRECASE Napoli
TUFINO Napoli
VICO EQUENSE Napoli

Città Provincia

VISCIANO Napoli
VOLLA Napoli
ANGRI Salerno
BRACIGLIANO Salerno
CALVANICO Salerno
CASTEL S. GIORGIO Salerno
CORBARA Salerno
FISCIANO Salerno
MERCATO S. SEVERINO Salerno
NOCERA INFERIORE Salerno
NOCERA SUPERIORE Salerno
PAGANI Salerno
ROCCAPIEMONTE Salerno
SARNO Salerno
SCAFATI Salerno
SIANO Salerno
S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO Salerno
S. MARZANO SUL SARNO Salerno
S. VALENTINO TORIO Salerno

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sele

Città	Provincia	Città	Provincia
CALABRITTO	Avellino	LAURINO	Salerno
SENERCHIA	Avellino	LAURITO	Salerno
AGEROLA	Napoli	LAVIANO	Salerno
ACERNO	Salerno	LUSTRA	Salerno
AGROPOLI	Salerno	MAGLIANO VETERE	Salerno
ALBANELLA	Salerno	MAIORI	Salerno
ALFANO	Salerno	MINORI	Salerno
ALTAVILLA SILENTINA	Salerno	MOIO DELLA CIVITELLA	Salerno
AMALFI	Salerno	MONTANO ANTILIA	Salerno
AQUARA	Salerno	MONTE S. GIACOMO	Salerno
ASCEA	Salerno	MONTECORICE	Salerno
ATENA LUCANA	Salerno	MONTECORVINO PUGLIANO	Salerno
ATRANI	Salerno	MONTECORVINO ROVELLA	Salerno
AULETTA	Salerno	MONTEFORTE CILENTO	Salerno
BARONISSI	Salerno	MONTESANO SULLA MARCELLANA	Salerno
BATTIPAGLIA	Salerno	MORIGERATI	Salerno
BELLIZZI	Salerno	NOVI VELIA	Salerno
BELLOSGUARDO	Salerno	OGLIASTRO CILENTO	Salerno
BUCCINO	Salerno	OLEVANO SUL TUSCIANO	Salerno
BUONABITACOLO	Salerno	OLIVETO CITRA	Salerno
CAGGIANO	Salerno	OMIGNANO	Salerno
CAMEROTA	Salerno	ORRIA	Salerno
CAMPAGNA	Salerno	OTTATI	Salerno
CAMPORA	Salerno	PADULA	Salerno
CANNALONGA	Salerno	PALOMONTE	Salerno
CAPACCIO	Salerno	PELLEZZANO	Salerno
CASALBUONO	Salerno	PERDIFUMO	Salerno
CASALETTO SPARTANO	Salerno	PERITO	Salerno
CASAL VELINO	Salerno	PERTOSA	Salerno
CASELLE IN PITTARI	Salerno	PETINA	Salerno
CASTEL S. LORENZO	Salerno	PIAGGINE	Salerno
CASTELCIVITA	Salerno	PISCIOTTA	Salerno
CASTELLABATE	Salerno	POLLA	Salerno
CASTELNUOVO CILENTO	Salerno	POLLICA	Salerno
CASTELNUOVO DI CONZA	Salerno	PONTECAGNANO FAIANO	Salerno
CASTIGLIONE DEI GENOVESI	Salerno	POSITANO	Salerno
CAVA DE' TIRRENI	Salerno	POSTIGLIONE	Salerno
CELLE DI BULGHERIA	Salerno	PRAIANO	Salerno
CENTOLA	Salerno	PRIGNANO CILENTO	Salerno
CERASO	Salerno	RAVELLO	Salerno
CETARA	Salerno	RICIGLIANO	Salerno
CICERALE	Salerno	ROCCADASPIDE	Salerno
COLLIANO	Salerno	ROCCAGLIORIOSA	Salerno
CONCA DEI MARINI	Salerno	ROFRANO	Salerno
CONTRONE	Salerno	ROMAGNANO AL MONTE	Salerno
CONTURSI TERME	Salerno	ROSCIGNO	Salerno
CORLETO MONFORTE	Salerno	RUTINO	Salerno
CUCCARO VETERE	Salerno	SACCO	Salerno
EBOLI	Salerno	SALA CONSILINA	Salerno
FELITTO	Salerno	SALENTO	Salerno
FURORE	Salerno	SALERNO	Salerno
FUTANI	Salerno	SALVITELLE	Salerno
GIFFONI SEI CASALI	Salerno	SANTOMENNA	Salerno
GIFFONI VALLE PIANA	Salerno	SANZA	Salerno
GIOI	Salerno	SAPRI	Salerno
GIUNGANO	Salerno	SASSANO	Salerno
ISPANI	Salerno	SCALA	Salerno
LAUREANA CILENTO	Salerno	SERRAMEZZANA	Salerno



SERRE Salerno
SESSA CILENTO Salerno
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno
STELLA CILENTO Salerno
STIO Salerno
S. ANGELO A FASANELLA Salerno
S. ARSENIO Salerno
S. CIPIANO PICENTINO Salerno
S. GIOVANNI A PIRO Salerno
S. GREGORIO MAGNO Salerno
S. MANGO PIEMONTE Salerno
S. MARINA Salerno
S. MAURO CILENTO Salerno
S. MAURO LA BRUCA Salerno
S. PIETRO AL TANAGRO Salerno
S. RUFO Salerno
TEGGIANO Salerno
TORCHIARA Salerno
TORRACA Salerno
TORRE ORSAIA Salerno
TORTORELLA Salerno
TRAMONTI Salerno
TRENTINARA Salerno
VALLE DELL'ANGELO Salerno
VALLO DELLA LUCANIA Salerno
VALVA Salerno
VIBONATI Salerno
VIETRI SUL MARE Salerno

